

MODULARIO  
C. C. - 2



La  
*Corte dei Conti*

N. 44/CONTR/RQ/11

A Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente di coordinamento, Maurizio MELONI  
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione

Giuseppe A. LAROSA, Raffaele SQUITIERI, Mario G.C. SANSETTA, Luigi MAZZILLO,  
Paolo NERI, Mario FALCUCCI, Giuseppe COGLIANDRO;

Consiglieri

Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA, Ermanno GRANELLI, Francesco PETRONIO,  
Marco PIERONI, Mario NISPI LANDI, Vincenzo PALOMBA, Luigi PACIFICO, Natale  
A.M. D'AMICO, Ugo MARCHETTI, Francesco TARGIA;

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio  
1934, n. 1214, e le successive modificazioni nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;


VISTO l'art. 4 del DL 23.10.1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge  
20.12.1996, n. 639;

VISTO l'art. 17, comma 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

UDITI, nell'adunanza del 2 agosto 2011, i relatori Cons. Marco Pieroni e Cons. Mario Nispi  
Landi ed il correlatore Pres. Paolo Neri;

DELIBERA

**la “Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione  
degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2011.”**



La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) elenco dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 5) 63 schede analitiche delle tipologie di copertura.

I RELATORI

*Marcos Pieroni*  
*Mario Napolitano*

IL PRESIDENTE

*Patrizia Michetti*

IL CORRELATORE

*Domenico Cicali*

Depositato in segreteria il 2 agosto 2011


PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI  
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO  
ROMA 4 AGOSTO 2011

IL DIRIGENTE

*Patrizia Michetti*

IL DIRIGENTE

Dott. Patrizia MICHETTI





**Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio – aprile 2011.**

### **1. Dati e valutazioni d'insieme**

Nel periodo gennaio-aprile 2011 sono state pubblicate venti leggi (diciannove nel quadrimestre precedente) otto delle quali provvedono alla ratifica di trattati internazionali.

La quasi totalità della legislazione di spesa risulta concentrata nella cd. legge “mille proroghe” e nella legge n. 9 concernente il rifinanziamento degli interventi di cooperazione e delle missioni internazionali di pace.

Le altre leggi alcune delle quali aventi una grande rilievo ordinamentale, quale ad esempio la riforma dell’Università, prevedono oneri minimi, inseriti per lo più in sede di dibattito parlamentare, e correlati ad istituti aventi importanza marginale rispetto al complessivo intervento normativo.

Come di consueto, tutte le disposizioni di carattere oneroso e le relative modalità di copertura sono indicate nelle sessantatre schede allegate alla presente relazione. Ad essa sono allegate inoltre quattro tavole riepilogative, la prima contenente l’elenco delle leggi pubblicate nel periodo, la seconda il totale degli oneri di competenza recati da ciascuna legge, la terza tavola contiene un quadro riassuntivo dei mezzi di copertura, la quarta infine l’elenco dei decreti legislativi emanati nel periodo. All’interno delle predette tavole, viene data separata evidenziazione agli oneri derivanti dall’adozione di misure di compensazione degli effetti della spesa sui saldi di contabilità nazionale.

Sulla relativa problematica si rinvia alle considerazioni svolte nel paragrafo specifico dedicato all’esame del cosiddetto decreto “mille proroghe”.

I predetti oneri ammontano complessivamente per l’anno 2011 ad euro 1.952,5 milioni (cfr. tavv. 2 e 3 alla presente relazione).

Va rilevata in via generale la difficoltà nella quantificazione delle minori entrate in relazione alle difficoltà di valutare l’andamento sul gettito di specifici tributi e la conseguente necessità di prevedere un effettivo monitoraggio delle relative disposizioni,

attraverso procedure in grado di valutare l'effettiva ascrivibilità a ciascuna singola norma di quota parte della complessiva differenza fra il gettito previsto e quello effettivamente realizzato al termine di ciascun esercizio finanziario.

Come risulta dal quadro riassuntivo dei mezzi di copertura (tav. 3 in allegato), anche nel periodo in esame, l'incidenza del ricorso ai fondi speciali è stata pressoché nulla. Al riguardo va sottolineato peraltro come può in parte essere assimilato al ricorso ai fondi speciali la modalità di copertura prevista per il rifinanziamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e delle missioni internazionali attraverso il ricorso ad uno specifico capitolo fondo, istituito dalla legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006) e rifinanziato, da ultimo, per un importo pari a 750 milioni dalla legge di stabilità per il 2011.

Con riferimento alle altre modalità di copertura la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa riguarda, per il quadriennio, in percentuale il 2,7 per cento dei nuovi oneri mentre le maggiori entrate concorrono per circa l'uno per cento.

Da segnalare infine il ricorso a specifiche modalità di copertura non previste dalla legge n. 196. Si tratta in particolare:

- degli oneri indicati dall'art. 3, della legge n. 10 concernenti le minori entrate fiscali e contributive derivanti dalla proroga delle agevolazioni disposte in favore della popolazione colpita dagli eventi alluvionali nel Veneto, coperti attraverso l'utilizzo delle disponibilità relative ai rimborsi e alle compensazioni dei crediti di imposta esistenti presso l'apposita contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate;
- degli oneri connessi con l'art. 2, comma 44, della stessa legge n. 10 che esclude gli enti parco dall'elenco dei consorzi da sopprimere, che vengono coperti mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa contenute nella tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2011.

Nel quadriennio all'esame risulta pubblicata la legge n. 39 che apporta alcune modifiche alla legge n. 196 del 2009 al fine di tener conto dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di più stringenti regole in materia di coordinamento



delle politiche economiche degli Stati membri.

La legge in esame si colloca nel contesto della crisi finanziaria globale che ancora si protrae e che ha profondamente inciso sulle politiche pubbliche, in particolare su quelle fiscali, dando luogo in ambito europeo a una generale revisione della disciplina comune, nel senso cioè di rendere più stringenti i vincoli per il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche nazionali, finora affidato al cosiddetto metodo “aperto”, con il rafforzamento, deliberato dal Consiglio europeo del 24-25 marzo scorso, della *governance* economica europea e l’istituzione del fondo permanente per far fronte alle crisi del debito sovrano.

La legge n. 39 del 2011, confermando la piena validità dell’impianto complessivo della riforma contabile (di cui alla legge n. 196 del 2009) ne disciplina l’adeguamento alle nuove procedure europee: sostituendo la Decisione di finanza pubblica con il Documento di economia e finanza, da presentare alle Camere entro il 10 aprile; disponendo l’obbligo di una Nota di aggiornamento entro il 20 settembre e, soprattutto, inserendo tra i principi ispiratori la “coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione europea”. In tal modo, il controllo dei conti avverrà attraverso un’organica strutturazione delle regole di finanza pubblica, recando maggiore efficacia all’azione di Governo e Parlamento.

Con riferimento alla tematica oggetto della presente relazione, la legge n. 39 inserisce all’articolo 17 un ulteriore comma 1-*bis* in base al quale le maggiori entrate derivanti da variazioni a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura di nuovi oneri (maggiori spese o riduzioni di entrate) e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Per quanto attiene alle modifiche apportate al comma 6 dell’articolo 11 della legge n. 196, in materia di limiti alla utilizzabilità per la copertura delle spese correnti, previste dalla legge di stabilità nel miglioramento del risparmio pubblico, si rinvia alla relazione concernente il terzo quadrimestre del 2010.

## 2. Il decreto c.d. “mille proroghe”

Il provvedimento di maggior rilievo del quadrimestre, non soltanto sotto l’aspetto





finanziario, ma anche per la varietà e la complessità del contenuto, è la legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (c.d. “mille proroghe”).

Il contenuto del decreto-legge, che in origine si componeva di 4 articoli e 25 commi, per effetto della legge di conversione presenta ulteriori 5 articoli e 196 commi, (quasi dieci volte più numerosi, questi ultimi, rispetto alla versione iniziale), introdotti al Senato con un maxiemendamento e con il voto di fiducia. Dopo il primo provvedimento di tal genere quello all'esame costituisce l'ottava legge “mille proroghe”, la seconda per numero di commi dopo il decreto-legge 31 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che presentava 281 commi.

Con nota del 22 febbraio 2011 inviata ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, il Capo dello Stato, nel ricordare i rilievi ripetutamente espressi sin dall'inizio del settennato, ha messo in evidenza che la “prassi irruale con cui si introducono nei decreti-legge disposizioni non strettamente attinenti al loro oggetto si pone in contrasto con puntuali norme della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti parlamentari, eludendo il vaglio preventivo spettante al Presidente della Repubblica in sede di emanazione dei decreti-legge”.

In esito alla predetta nota sono state espunte dal testo molte delle norme oggetto di rilievo. Il Governo e i Presidenti dei gruppi parlamentari hanno, inoltre, condiviso il richiamo al rispetto del principio di una sostanziale inemendabilità dei decreti-legge.

Il testo si presenta di difficile lettura a causa dei continui rinvii ad altri commi di altre leggi che a loro volta prevedono ulteriori rinvii.

Sul piano della tecnica legislativa il provvedimento in esame differisce dagli altri “mille proroghe” che impiegavano sia lo strumento della “novella” (ossia della modifica testuale di atti legislativi previgenti) sia la proroga della efficacia di precedenti disposizioni senza modificare il testo originario.

Con riferimento alle disposizioni dichiarate come prive di effetti finanziari, l'articolo 1, comma 1, prevede, infatti, una clausola generale di differimento dei termini

previsti in una serie di provvedimenti legislativi dettagliatamente indicati in un'apposita allegato.

I commi 2 e 2-bis del citato art. 1 consentono, poi, l'ulteriore proroga da parte dell'Esecutivo del termine di vigenza delle citate disposizioni mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. La procedura indicata deroga alle previsioni stabilite per i regolamenti di delegificazione dal comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1998. Non è, infatti, previsto il parere del Consiglio di Stato, sono invece individuate competenze parlamentari consultive specifiche, con un termine ridotto per la loro espressione (dieci giorni, anziché trenta) e non è più contemplato l'intervento dei ministri competenti per materia. La disposizione in esame sembra ispirata ad un criterio di semplificazione finalizzato ad alleggerire il contenuto di successivi provvedimenti legislativi di proroga. Tale innovazione va naturalmente limitata a provvedimenti normativi manifestamente privi di effetti finanziari. In caso contrario, la prorogabilità dei termini con fonte secondaria potrebbe in prospettiva limitare la possibilità da parte del Parlamento di verificare, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione il rispetto dell'equilibrio finanziario derivante dal differimento.

Il decreto "mille proroghe" è stato oggetto di diversi ricorsi, tutt'ora pendenti innanzi alla Corte costituzionale, tra i quali meritano segnalazione quelli proposti in via principale, per profili concernenti l'asserita lesione dell'autonomia finanziaria, dalla Provincia autonoma di Bolzano avverso l'art. 2, comma 1-bis, e dalla Regione Liguria nei confronti dell'art. 2, comma 2-quater.

Il provvedimento di variazione di bilancio attuativo della normativa all'esame ha formato oggetto di un'apposita nota di rilievo formulata dal competente Ufficio della Corte dei conti. In quella sede è stata ancora una volta rimarcata l'esigenza che, a fini di chiarezza delle scritture contabili e di trasparenza nella gestione del bilancio, allorché per la copertura vengano utilizzate disponibilità esistenti su capitoli fondo, la Ragioneria generale dello Stato dia dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti cui si fa ricorso e puntuali indicazioni circa gli interventi ad essi connessi ai quali si rinuncia a favore della copertura di nuove leggi di spesa. Quanto sopra, anche allo scopo di valutare con migliore approssimazione i diversi tempi degli effettivi pagamenti nonché gli specifici effetti sui diversi aggregati di finanza pubblica. Si tratta





del resto di adempimenti già previsti nella circolare 13 settembre 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze.

In effetti con numerose disposizioni di copertura si attinge ora al Fondo esigenze urgenti e indifferibili (art. 1, comma 40, della legge n. 220 del 2010), ora al Fondo aree sotto utilizzate, già ripartito con apposite delibere CIPE. In questi casi, non risultano elementi per valutare la reale consistenza di detti Fondi e l'ammontare delle somme prenotate in base alle già disposte ripartizioni. Quanto sopra anche in relazione al reiterato utilizzo delle predette risorse ad opera di precedenti leggi di spesa.

In diversi casi, inoltre, risultano impiegate, a copertura di oneri correnti, disponibilità originariamente accantonate per finanziare oneri in conto capitale, con conseguente “dequalificazione” della spesa.

L'utilizzo di risorse presenti in capitoli-fondo e destinate a spese in conto capitale comporta inoltre effetti di accelerazione della spesa con conseguente adozione di misure compensative per tener conto degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge n. 196 del 2009.

Tale compensazione è stata effettuata per lo più utilizzando le disponibilità presenti sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari (art. 6 del decreto-legge n. 154 del 2008), mentre l'art. 3, comma 2, prevede a tal fine una ulteriore riduzione degli stanziamenti lineari di capitoli di bilancio concernenti spese rimodulabili.

Al riguardo, non risulta esplicitata la metodologia impiegata per quantificare i predetti effetti, comunque correlati in via di principio ad una valutazione della diversa velocità dei flussi di cassa.

Con riferimento all'importanza della quantificazione degli effetti della spesa, anche sui saldi di contabilità nazionale, la Corte, nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2010, ha evidenziato l'importanza della norma contenuta nell'art. 17, comma 4, della legge n. 196 del 2009, in base al quale la relazione tecnica deve prevedere specifiche elaborazioni di stima, e dunque apposite valutazioni *ex ante*, circa gli effetti dei nuovi provvedimenti di



spesa anche sui predetti saldi, sia nel complesso, sia per sottosettori in cui le amministrazioni pubbliche sono articolate.

L'adempimento da parte del Governo delle nuove norme in tema di copertura delle leggi di spesa rappresenta uno dei momenti fondamentali della legge di riforma della contabilità pubblica, in linea con la costituzionalizzazione del divieto di disavanzi eccessivi e a garanzia del rispetto dei vincoli stabiliti a livello comunitario con il Patto di stabilità e crescita, che hanno a riferimento l'andamento dei saldi di contabilità nazionale e non solo quelli relativi al bilancio dello Stato.

In questo contesto, la "relazione" assume un rilievo non più meramente didascalico o illustrativo, bensì, appunto, dimostrativo circa il rispetto da parte del nuovo provvedimento legislativo di spesa del parametro costituzionale sulla copertura finanziaria degli oneri (art. 81, quarto comma, Cost.) per i profili concernenti gli effetti di ciascuna disposizione legislativa sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, prefigurati *ex ante* a garanzia dei complessivi equilibri di finanza pubblica.

Come si è detto, al testo originario della legge n. 10 sono state aggiunte, per effetto del citato maxiemendamento, ulteriori disposizioni aventi effetti finanziari, non supportate da un'adeguata relazione tecnica. Il contingentamento dei tempi di discussione connesso alla richiesta governativa del voto di fiducia ha reso meno approfondito l'esame per i profili concernenti la quantificazione della spesa e le tecniche adottate per la copertura.

Si passa ora all'esame di alcune disposizioni maggiormente significative per i profili oggetto della presente Relazione.

- Art. 2, comma 1 (5 per mille): Al riguardo si osserva che la necessità di accertare a consuntivo l'effettivo ammontare della quota IRPEF destinata in base alle opzioni dei contribuenti nonché la tempistica della procedura di definizione degli elenchi dei soggetti destinatari del 5 per mille di cui al dPCM 23 aprile 2010, la cui efficacia è confermata dalle norme in esame anche in riferimento all'esercizio 2011, comportano difficoltà di procedere all'effettiva erogazione del contributo ai soggetti



beneficiari entro l'esercizio 2011. Suscita pertanto perplessità la previsione di effetti finanziari sui saldi di cassa del predetto esercizio.

- Art. 2, commi 2 (Differimento dei termini in relazione agli eventi alluvionali nel Veneto) e 3 (Disposizioni in favore delle zone colpite dal terremoto in Abruzzo): la quantificazione dell'onere derivante dalla sospensione dei tributi e dei contributi previdenziali non risulta supportata né dall'indicazione dei dati di base né da quella delle metodologie di calcolo.

- Art. 2, commi 2-*bis* e 2-*ter* (Disposizioni in materia di rifiuti) e art. 2, commi da 2-*quater* a 2-*octies* (Disposizioni in materia di protezione civile). In questi casi si prevede quale modalità di copertura il ricorso all'aumento dei tributi locali. Al riguardo non sono indicati elementi per valutare la reale potenzialità di incremento delle risorse necessarie a coprire oneri di spesa con i previsti margini di aumento di imposte locali.

- Art. 2, commi da 4 a 4-*quater* (Proroga di disposizioni agevolative per il settore cinematografico). Si osserva in proposito che sul piano della quantificazione, l'onere derivante dalla proroga delle agevolazioni fiscali, che sembra configurarsi come un diritto soggettivo, non appare comprimibile nell'ambito di un limite massimo di spesa. La disposizione per come formulata non prevede meccanismi che ne consentano, nel complesso, la graduazione ai fini del contenimento dell'onere stesso entro un limite massimo. In tal caso sarebbe stato opportuno l'inserimento di una clausola di salvaguardia.

- Art. 2, commi da 4-*decies* a 4-*terdecies* (Disposizioni in materia di autotrasporto). La disposizione proroga al 31 dicembre 2011 la concessione di garanzie a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci erogate dalla Sezione speciale istituita nell'ambito del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996. Al riguardo ai fini di valutare la capacità della Sezione di far fronte alle nuove richieste, che potrebbero essere consistenti data la situazione di grave crisi finanziaria della PMI del comparto, la quantificazione dell'onere non risulta supportata da adeguati elementi.

- Art. 2, comma 12-*duodecies* (Quote latte). Non risulta chiaro se nella specie si tratti di una previsione o di un limite massimo di spesa. Nel primo caso



sarebbe stata opportuna l'apposizione di una clausola di salvaguardia anche in ragione di quanto affermato in relazione tecnica secondo la quale alla quantificazione degli oneri si è proceduto in via “estremamente prudenziale”.

- Art. 2, commi da 17-octies a 17-duodecies (Attività di bancoposta). Le disposizioni all'esame non presentano effetti finanziari di carattere diretto. Tuttavia, con riferimento alla possibilità di Poste italiane S.p.A. di partecipazione al capitale di istituti bancari va osservato che la stessa società è partecipata nella totalità dal Ministero dell'economia e delle finanze che, in quanto azionista, è destinatario della ripartizione degli utili ovvero, a seconda dei casi, è tenuto al ripiano delle perdite. Si tratta di un'iniziativa di grande rilevanza strategica che avrebbe meritato maggiori chiarimenti in relazione tecnica, il cui inserimento nel decreto “mille proroghe” appare comunque inappropriato.

- Art. 2, comma 38 (Accertamenti per malattia). Da segnalare che la disposizione in questione reca apposita copertura all'onere di spesa derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2010, esigenza peraltro già segnalata da questa Corte, anche in relazione all'esplicita previsione contenuta nell'art. 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009.

### 3. Le altri leggi di spesa

#### 3.1. La legge 30 dicembre 2010, n. 240

La legge n. 240 del 2010 contiene norme in materia di organizzazione delle università, di disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale accademico, nonché una delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

Come osservato nella relazione sul rendiconto generale dello Stato, nella complessità dei temi trattati, la legge n. 240 interviene sulle principali criticità riscontrate in varie sedi ed evidenziate anche dalla Corte dei conti nella relazione sul sistema universitario trasmessa al Parlamento il 10 gennaio 2010.

Con riferimento al finanziamento del sistema universitario la legge conferma l'attuale sistema incentrato sul Fondo per il finanziamento ordinario e sugli altri trasferimenti disposti dallo Stato. L'ammontare complessivo delle risorse non risulta,



dunque, parametrato in maniera stabile all’andamento di variabili oggettive relative alle esigenze di funzionamento delle università ma continua a dipendere da decisioni dell’ente finanziatore, sempre più frequentemente legate ad obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

Sotto tale profilo anche la previsione di individuare costi standard commisurati al numero degli studenti e alla tipologia di corsi attivati, al contesto territoriale e sociale, risulta funzionale alle esigenze di un più equilibrato riparto interno di risorse tra i singoli atenei predeterminate nel loro complessivo ammontare.

Il testo originario del disegno di legge non prevedeva effetti finanziari, essendo, anzi, finalizzato al conseguimento di economie e risparmi di spesa attraverso la previsione di un ampio processo di riassetto organizzativo e procedurale, comportante la riduzione nel tempo del numero complessivo dei dipendenti, l’accorpamento delle cattedre, la possibilità di federazione o fusione tra più atenei per conseguire economie di scala, il potenziamento delle attività da svolgere per conto terzi e incentivi alla erogazione di contributi da parte di soggetti privati.

In esito a tale processo di riordino, da attuare attraverso modifiche agli statuti ed ai regolamenti di organizzazione, la legge all’esame pone a carico della quota spettante a ciascun ateneo del fondo per il finanziamento ordinario, nuovi oneri connessi con l’attivazione del rinnovato meccanismo su base nazionale di valutazione dei risultati della ricerca e della didattica e con la istituzione di un fondo per la premialità del personale docente che abbia conseguito i risultati migliori.

La sostenibilità dei nuovi oneri dovrebbe essere garantita all’interno del piano finanziario triennale previsto dall’art. 5, comma 4, lett. b, strumento deputato ad individuare le attività da perseguire prioritariamente anche attraverso opportune rimodulazioni delle altre voci di spesa.

L’articolo 4 istituisce senza oneri aggiuntivi un fondo per premiare il merito e l’eccellenza degli studenti finalizzato ad erogare contributi in relazione ai risultati conseguiti, da restituire, attraverso un meccanismo di rotazione, al momento dell’inserimento nel mondo del lavoro.

Non risulta quantificato peraltro l’onere connesso con la garanzia dello Stato per le ipotesi di mancata restituzione.